

*Ai gentili Clienti*

*Loro sedi*

**CIRCOLARE INFORMATIVA N. 8/2020**

**OGGETTO: EMERGENZA COVID19 – FONDO PERDUTO IMPRESE**

**DECRETO RILANCIO:**

**ART 25 “CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER RIDUZIONE DI FATTURATO  
CONCESSO A IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI”**

Il DL N.34 del 19/05/2020 all’art. 25) ha istituito un contributo a fondo perduto finalizzato a sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", rivolto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il contributo a fondo perduto è una somma di denaro corrisposta dall’Agenzia delle entrate a seguito della presentazione, in via telematica, di una apposita istanza. L’importo del contributo è commisurato alla perdita del fatturato e dei corrispettivi subita a causa dell’emergenza da Coronavirus. Sulla base dei dati dichiarati nell’istanza dal soggetto che richiede il contributo, l’Agenzia delle entrate eroga la somma di denaro mediante bonifico sul conto corrente intestato al richiedente.

Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione - sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l'Irap - e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del Tuir.

### **Soggetti beneficiari**

Per identificare con precisione gli operatori economici beneficiari del contributo, il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 ha stabilito alcuni specifici requisiti che verranno chiariti nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate in uscita nei prossimi giorni.

In ogni caso, per ottenere l'erogazione del contributo a fondo perduto è necessario aver generato un ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, oppure aver iniziato l'attività dopo il 01 gennaio 2019.

### **A chi non spetta**

Il contributo a fondo perduto non spetta nei seguenti casi:

- soggetti la cui attività sia cessata alla data di richiesta del contributo;
- soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il 30 aprile 2020, con l'eccezione delle partite Iva aperte dagli eredi per la prosecuzione dell'attività dei deceduti;
- enti pubblici di cui all'art. 74 del Tuir;
- intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del Tuir;
- professionisti e lavoratori dipendenti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (cosiddette casse previdenziali);

- soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 (bonus professionisti) e 38 (bonus lavoratori dello spettacolo) del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (cosiddetto decreto “Cura Italia”).

### **La misura del contributo**

L'ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l'importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'analogo importo del mese di aprile 2019.

Le **percentuali previste** sono le seguenti:

- 20%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro
- 15%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l'importo di 1.000.000 di euro
- 10%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l'importo di 5.000.000 euro.

Il contributo è comunque riconosciuto per un **importo non inferiore a 1.000,00 euro per le persone fisiche** e a **2.000,00 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche**.

\*\*\*

Qualora foste interessati a ricevere **consulenza specializzata circa gli argomenti trattati**, potete contattare i nostri professionisti per ricevere maggiori informazioni sulle modalità e costi delle pratiche.

Vi ricordiamo che lo Studio rimane operativo in modalità **“back-office”** e che i nostri Professionisti sono a vostra completa disposizione in caso di necessità.

A tal proposito vi invitiamo a contattarci ai seguenti recapiti per richiedere chiarimenti o assistenza, anche in merito alla presente circolare:

**Email:** [segreteria@studiosba.it](mailto:segreteria@studiosba.it)

**Telefono:** 0761/627821

**Cellulare / Whatsapp:** 328/5655852

*Ronciglione 11/06/2020*

**SERAFINELLI BANNETTA  
E ASSOCIATI**